



ORIGINALI  
COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
SETTORE V – TECNICO LL.PP. URBANISTICA/EDILIZIA - MANUTENZIONE  
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG  
[lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it](mailto:lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it) - [protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)



Ufficio Espropriazioni e Patrimonio

DETERMINAZIONE N. 83 del -9 MAR. 2022

REGISTRO GENERALE N. 274 DEL 10-3-2022

OGGETTO: Revoca in autotutela della Determina del Titolare di P.O. V Settore n. 32 del 25/01/2021 RG. n. 50 del 26/01/2021 e riproposizione di svincolo deposito indennità di esproprio relativo all'attuazione del programma costruttivo per la realizzazione di n° 74 alloggi d'edilizia residenziale pubblica agevolata convenzionata.

Ditta: **Omissis 1**

**IL TITOLARE P.O.**

- Vista l'istanza acquisita al prot. gen. n° 18835 del 11/06/2020, di richiesta di svincolo delle somme depositate presso la Cassa Deposito e Prestiti di Ragusa della ditta **Omissis 2**, eredi di **Omissis 3**, in forza delle Dichiarazioni di Successione N° 818 Volume n° 9990 del 15/09/2015 e n° 819 Volume n° 9990 del 13/06/2014, n° 231 Vol. n° 9990 del 12/03/2012, n° 49 Vol. n° 1017;
- Che con Ordinanza n° 13 del 10/01/1999 è stata determinata l'indennità di espropriazione riguardante anche il terreno di cui alla ditta **Omissis 4**, censito al Catasto Terreni di Ragusa al foglio 76 part.IIa 722,723,728;
- Che con Ordinanza n° 165 del 18/07/2000 è stato disposto il Deposito presso la Cassa DD. PP. di Ragusa l'indennità di espropriazione non accettata, giusta quietanza n° 372 del 16/10/2000;
- Che con nota Prot n° 72/482/00 del 13/01/2003, acquisita a Ns. prot. gen. n. 1369 del 15/01/2003 la Commissione Provinciale di Ragusa di cui all'art. 14 della legge 28/01/1977 n. 10 ha determinato il valore di mercato delle aree;
- Che con Ordinanza n° 154 del 27/05/2003 ad integrazione è stato disposto il Deposito presso la Cassa DD. PP. di Ragusa l'indennità di espropriazione non accettata, giusta quietanza n° 128 del 21/10/2003, contenente la somma di €117,00;
- Preso atto che con Ordinanza n° 229 del 10/10/2000 è stata pronunciata in favore del Comune di Scicli con partita I.V.A. 00080070881 l'espropriazione e la definitiva occupazione, dei beni occorsi per la realizzazione dei lavori in oggetto ivi compreso il terreno di cui alla ditta **Omissis 5** proprietario per 1/2 in Catasto Terreni riportato al foglio 76 part.IIa 69;

- Vista la Dichiarazione di successione di **Omissis 6**, n° 818 Vol. n° 9990 del 15/09/2015 e la Dichiarazione di Successione di **Omissis 7**, n° 819 Vol. n° 9990 del 15/09/2015, in cui risultano eredi per 1/4 ciascuno i Sig.ri: **Omissis 8**;
- Vista la Dichiarazione di successione di **Omissis 9**, n° 231 Vol. n° 9990 del 12/03/2012, in cui risultano eredi i Sig.ri: **Omissis 10**;
- Vista la Dichiarazione di successione di **Omissis 11**, n° 49 Vol. n° 1017, in cui risultano eredi i Sig.ri: **Omissis 12**;
- Vista l'Autorizzazione di svincolo, a seguito Determina del Capo Settore Lavori Pubblici, manutenzione ed Ecologia n.137 del 09/11/2015, trasmessa alla Ragioneria Territoriale Dello Stato Siracusa/Ragusa Sede Di Ragusa con prot. gen. 1780 del 20/01/2016, in cui vengono svincolate alla Sig.ra **Omissis 13** le seguenti somme: importo di € 186,38 (L. 360.875) pari ad 1/4 di L. 1.443.500 ( € 745,50 ), contenuto nella somma di L. 2.887.000 (€ 1.491,00), di cui alla **quietanza n° 372 del 16/10/2000**, ed € 14,63 importo pari ad 1/4 di € 58,50 (indennità ad integrazione relativamente al terreno riportato al foglio 76 part.IIIa 69) contenuti nella somma di € 177,00 di cui alla **quietanza n° 128 del 21/10/2003** della somma di € 4.197,00;
- Vista la quietanza n° 372 del 16/10/2000 dell'importo di L. 2.887.000 (€ 1.491,00), relativo alle indennità di esproprio determinate con Ordinanza n. 13 del 10/01/1999 in favore della ditta **Omissis 14**, relativamente alla particella 69 del foglio 76 del territorio di Scicli;
- Vista la quietanza n° 128 del 21/10/2003 dell'importo di € 4.197,00 contenente la somma di € 117,00, relativo alle indennità di esproprio definitiva, della ditta **Omissis 15**, relativamente alla particella 69 del foglio 76 del territorio di Scicli, giusta Determinazione della Commissione Provinciale di Ragusa di cui all'art. 14 della legge 28/01/1977 n. 10, Prot n° 72/482/00 del 13/01/2003, acquisita a Ns. prot. gen. n. 1369 del 15/01/2003 con la quale fissa l'indennità definitiva di esproprio;
- Rilevato che da ulteriore esame degli atti d'ufficio, risulta che **Omissis 16** ha rinunciato puramente e semplicemente all'eredità di **Omissis 17**, giusto verbale di rinuncia redatto presso la Pretura di Ispica Cron. N. 87 e n. 7 del 24/01/1986;
- Considerato che alla luce del sopraccitato verbale, la suddivisione delle relative quote spettante agli eredi di **Omissis 18** subisce una variazione tra cui l'importo spettante a **Omissis 19** in effetti risulta di € 227,79 con una differenza da corrispondere rispetto alle somme svincolate di € 186,38 pari ad € 41,41 (quietanza n° 372 del 16/10/2000), e di € 17,88 con una differenza da corrispondere rispetto alle somme svincolate di € 14,63 pari ad € 3,25 (quietanza n° 128 del 21/10/2003);
- Visto l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 e s.m.i., in cui la Pubblica Amministrazione ha il potere di revocare in autotutela per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, è opportuno procedere alla revoca in autotutela della Determina del Titolare di P.O. V Settore n. 32 del 25/01/2021 RG. n. 50 del 26/01/2021 e riproporre nuova determina di autorizzazione dello svincolo delle indennità di esproprio con la effettiva suddivisione delle quote di eredità spettante agli eredi di **Omissis 20**;

- Che avverso tale ordinanza non sono state presentate opposizioni e conseguentemente avverso il pagamento dell'indennità relativa;
- Che sono stati esaminati i documenti comprovanti la piena proprietà e non risultano iscrizioni ipotecarie sul terreno espropriato;
- Vista l'istruzione tecnica in data 28/02/2022 allegata all'istanza della ditta Russino;
- Che sono stati esaminati i documenti comprovanti la proprietà e la libertà del terreno espropriato;
- Verificato che il Responsabile del Procedimento, giusta Relazione Istruttoria resa in data 28/02/2022, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con Del. G.C. n. 10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. , triennio 2021-2023 del Comune di Scicli, approvato con Delibera di Giunta Comunale G.C. n. 62 del 08/06/2021;

Visto l'art. 26, 6° comma del D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Vista la determina Sindacale n. 21 del 30/11/2021 con la quale sono stati confermati gli incarichi relativi alle posizioni organizzative conferiti con la Determina Sindacale n. 2 del 29/01/2021, per il periodo dal 01/12/2021 fino alla scadenza del mandato elettorale ed in forza della quale si adotta la presente;

#### DETERMINA

- 1) Di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, la propria precedente Determina n. n. 32 del 25/01/2021 RG. n. 50 del 26/01/2021;
- 2) Di autorizzare lo svincolo delle seguenti somme depositate presso la Cassa DD.PP. di Ragusa, relative all'indennità di esproprio del terreno riportato al foglio 76 part.IIe 69, esonerando l'ufficio pagatore da ogni responsabilità al riguardo:

- L. 1.082.625 (€ 559,13) importo pari a 3/4 di L. 1.443.500 (€ 745,50) spettante a **Omissis 21**, (già svincolato a **Omissis 22**), contenuto nella somma di L. 2.887.000 (€ 1.491,00), di cui alla **quietanza n° 372 del 16/10/2000**;
- € 43,87 importo pari a 3/4 di € 58,50 spettante a **Omissis 23**, ( già svincolato a Russino Tina), contenuti nella somma di € 117,00 di cui alla **quietanza n° 128 del 21/10/2003** avente un importo totale di € 4.197,00;

in favore della ditta così distinta:

- **Omissis 25** per la quota di  $6/72 = € 62,13$  (quietanza n° 3729), € 4,87 (quietanza n° 128) quale erede di **Omissis 26** in quanto all'eredità di **Omissis 27** aveva rinunciato giusto verbale di rinuncia redatto presso la Pretura di Ispica Cron. N. 87 e n. 7 del 24/01/1986;
- **Omissis 28** per la quota di  $11/72 = € 113,90$  (quietanza n° 3729), € 8,94 (quietanza n° 128);
- **Omissis 29** per la quota di  $11/72 = € 113,90$  (quietanza n° 3729), € 8,94 (quietanza n° 128);

- **Omissis 30** per la quota di 11/72 = € 113,90 (quietanza n° 3729), € 8,94 (quietanza n° 128);
- **Omissis 31** per la quota di 11/72 = € 113,90 (quietanza n° 3729), € 8,94 (quietanza n° 128);

3) - di autorizzare lo svincolo della differenza da corrispondere pari ad € 41,41 (quietanza n° 372 del 16/10/2000) ed € 3,25 (quietanza n° 128 del 21/10/2003), oltre alle somme già svincolate con autorizzazione prot. gen. 1780 del 20/01/2016 di € 186,38 e di € 14,63, nei confronti di Omissis 32 per la quota di 22/72, esonerando l'ufficio pagatore da ogni responsabilità al riguardo

4)- Dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7° della legge n° 413 del 30.12.91 e del D.M. 02.04.68, che l'immobile espropriato, con riferimento al PRG vigente, non ricadendo le aree in zona A, B, C e D ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7° della legge n° 413 del 30.12.91 e del D.M. 02.04.68, le indennità oggi non sono soggette a ritenuta di legge.

5)- Dare atto che i dati personali, gli estremi dei terreni di proprietà, e le somme spettanti sono riportati nell'allegato "A" che, sebbene sottratti alla pubblicazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente;

3)- Con successivo provvedimento verrà emessa autorizzazione allo svincolo.

Il Resp.le Ufficio Patrimonio ed Esproprio

*Geom. Pietro Assenza*



IL TITOLARE P.O. V SETTORE - TECNICO

*Ing. Andrea Pisani*

